

Decreto Legge CURA ITALIA

*Approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16/03/2020 pubblicato in GU il 18/03/2020
(artt. 19-21, FIS e CIGO «EMERGENZA Covid-19»)*

Sostegni ai lavoratori e alle aziende per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica del Coronavirus

*Marco Coralli
Confcooperative Bologna*

Il Titolo II del DL n. 18 del 17/03/2020 affronta le «misure a sostegno del lavoro» allargando a tutto il territorio nazionale le **misure speciali in tema di ammortizzatori sociali**.

Si tratta, nei fatti, di un allargamento, con modifiche, della platea dei beneficiari che il DL n. 9 del 02/03/2020 aveva limitato alle aree indicate nell'allegato 1 al DPCM 01/02/2020.

Articolo 19

(norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

Si prevede la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di presentare una domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo massimo di nove settimane, decorrenti dal 23/02/2020, comunque non oltre il mese di agosto 2020.

Viene quindi introdotta una causale di accesso unica (emergenza COVID-19) e una durata massima del trattamento (che di fatto costituisce un intervento in deroga) in misura pari a 9 settimane, decorrente retroattivamente (dal 23/02/2020).

Lo stesso articolo 19, al co. 2, prevede che i datori di lavoro, che presentano la domanda:

- ❑ siano dispensati dagli obblighi ex art. 14 DLgs 148/2015 (informazione e consultazione sindacale) «fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che **devono essere svolte anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva**. L'articolo cita l'esame congiunto, non l'accordo (in relazione al quale non c'è un obbligo specifico).

Su questo punto occorre una rettifica in sede di conversione in Legge del Decreto: se l'ammortizzatore agisce retroattivamente, non può attivarsi in via preventiva. Tanto più in una situazione emergenziale e generalizzata come l'attuale.

- ❑ Abbiamo come termine di presentazione della domanda la fine del quarto mese successivo all'inizio della sospensione (in luogo dei 15 giorni previsti dall'art. 15 co. 2 e dall'art. 30 co. 2 del DLgs 148/2015).

La dilazione del termine va letta in relazione al limite massimo di spesa. È pertanto consigliabile una presentazione tempestiva delle istanze, per non correre il rischio relativo all'esclusione dell'istanza.

Particolarmente importante la chiusura del comma 2, dove si prevede che la domanda non sarà soggetta alla verifica delle causali ex art. 11 del DLgs 148/2015.

Considerazioni:

- La COVID-19 diventa una causale unica, a prescindere dal fatto che la riconducibilità della sospensione/riduzione all'evento sia diretta (es. chiusura della struttura/servizio presso cui l'impresa operava in appalto) o indiretta (es. calo di ordinativi/fatturato dovuto alla situazione generale).
- *La Causale COVID-19, per la portata del fenomeno, assolve gli oneri che il DLgs 148/2015 poneva in capo ai datori di lavoro richiedenti, per documentare l'effettività dell'evento che aveva determinato la situazione di crisi aziendale temporanea.*

Neutralizzazione

Secondo le previsioni contenute nel co. 3, i periodi di CIGO e FIS assegno ordinario riconosciuti per la causale COVID-19 non sono conteggiati ai fini dei limiti (nel biennio mobile) previsti dal DLgs 148/2015 (CIG industria: 24 mesi; CIG edilizia: 30 mesi; FIS: 26 settimane; Fondi di Solidarietà Bilaterali: 13 settimane).



Vista la situazione contingente (del tutto eccezionale) il legislatore ha introdotto una tipologia di ammortizzatori (causale COVID-19) che non incide sugli strumenti ordinari, che resteranno utilizzabili dalle imprese nei modi e alle condizioni previste dal DLgs 148/2015, una volta cessata l'emergenza.

Tetto aziendale/Limite massimo complessivo di spesa

All'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale previsto dal DLgs 148/2015 (con le modifiche della L. 205/2017), dove si stabiliva che le prestazioni non possono eccedere di dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

*La previsione di non applicazione del tetto aziendale (co. 3) è **contemperata dalla previsione del limite massimo di spesa (co. 8)**, ove si prevede un limite di € 1.347,1 milioni (per l'anno 2020), che l'INPS dovrebbe monitorare costantemente e bloccare l'istruttoria delle domande una volta raggiunta la soglia.*

Il limite di spesa contempera anche la dilazione del termine per la presentazione della domanda → il blocco dell'istruttoria delle domande, una volta raggiunto il limite, richiede che la presentazione delle istanze sia tempestiva.

Il legislatore, data l'eccezionalità della situazione, passa da un tetto calcolato sulla contribuzione versata dalla singola impresa ad un tetto complessivo, legato allo specifico strumento introdotto per fronteggiare l'emergenza.

Limite complessivo di spesa

simulazione di calcolo, numero massimo di beneficiari

Trattamenti di integrazione salariale

| Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
|-------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 998,18 | 939,89 |
| Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.199,72 | 1.129,66 |

| | | | |
|---|-------------------|---|--|
| € | 998,18 | indennità mensile CIGO/Fis | |
| € | 230,53 | indennità settimanale CIGO/Fis | |
| | 9 | n. settimane ammortizzatore Covid 19 | |
| € | 2.074,74 | integrazione salariale complessiva | |
| € | 1.347.100.000,00 | Limite massimo di spesa DL Cura Italia | |
| | 649.286,48 | n. potenziali lavoratori beneficiari | |

Contribuzione addizionale

Ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8 secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.



Si tratta del contributo addizionale, previsto dalla norma 2015 in misura pari al 4% (CIGO e FIS) e comunque non inferiore all'1,5% per i fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 e 27 Dlgs 148/15), correlato alle prestazioni erogate a titolo di integrazione salariale.

Di fatto viene ripreso, ed esteso a tutte le situazioni di difficoltà riconducibili alla causale COVID-19, la Nota n. 8926 dell'1-6-2017 del Ministero del lavoro dove, in risposta a un quesito delle associazioni cooperative, si precisava che il datore di lavoro, in caso di ricorso alla prestazione dell'assegno ordinario Fis per un "evento oggettivamente non evitabile", fosse esonerato dal versamento del contributo addizionale. Sulla medesima linea si era posizionata anche l'INPS con la propria circolare n. 170/2017.

Pagamento delle prestazioni

Il pagamento delle integrazioni salariali **è anticipato dall'impresa ai dipendenti** aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.

L'importo delle integrazioni **è rimborsato dall'INPS all'impresa** secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, **la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa.**

Estensione del FIS-assegno ordinario ai lavoratori dipendenti di imprese con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 15

Il DL estende l'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti di imprese destinatarie del FIS, ma solo con riferimento alla prestazione «assegno di solidarietà».

Si tratta di datori di lavoro che versano la contribuzione specifica in misura ridotta (0,45%).

Questi datori di lavoro (che presentino apposita istanza), possono ottenere la concessione dell'assegno ordinario con la modalità del pagamento diretto (a differenza dei datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, per i quali il pagamento diretto è riconosciuto solo in presenza di comprovate difficoltà finanziarie).

Lavoratori beneficiari

I lavoratori, per accedere agli ammortizzatori disciplinati dall'art. 19 (COVID 19) devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Considerazioni: *gli assunti dal 24/2 in poi sono esclusi. Ma sull'intero territorio nazionale le misure sono entrate in vigore il 12/3. quindi c'è un periodo di scopertura.*

Requisiti di anzianità

Non si applicano, in questi casi, le disposizioni ex art. 1, co. 2, del DLgs 148/2015 (ove si prevedeva, ai fini dell'accesso alle prestazioni, un requisito di anzianità minimo pari a 90 giorni di effettivo lavoro).

Anche in questo caso si tratta di un recepimento, con estensione, di quanto già precisato dalla Circolare INPS n. 139/2016, che escludeva la verifica del requisito dell'anzianità per le situazioni di crisi riconducibili ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE), in tutti i settori produttivi (superando la disciplina normativa che limitava l'eccezione al solo settore industriale)

Art. 20

(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

Si tratta della previsione del passaggio dalla CIGS (attualmente in corso) alla CIGO (causale COVID-19).

Il DL, nello specifico, consente alle aziende che all'entrata in vigore della norma (18/03/2020) hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, per un periodo non superiore a nove settimane.

In questi casi la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

Valgono, in questi casi le deroghe previste dall'articolo 19, in relazione alla durata massima complessiva, alla durata specifica e alla non applicabilità del contributo addizionale.

Le prestazioni ex art. 20 del DL sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari ad 338,20 milioni di euro per l'anno 2020, monitorate costantemente dall'INPS.

Art. 21

(Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

Si tratta della previsione del passaggio dal FIS assegno di solidarietà alla FIS assegno ordinario (causale COVID-19), mediante presentazione di apposita domanda, nei termini previsti dall'art. 19, per un periodo massimo di 9 settimane.

Anche in questi casi la concessione del trattamento ordinario:

- sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso
- può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.
- i periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ex art. 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata della previsti dal DLgs 148/2015 per la specifica prestazione.
- Non prevede, limitatamente a questa specifica integrazione salariale, l'applicazione della contribuzione aggiuntiva.

Le prestazioni di sostegno al reddito (FIS ordinario, causale COVID-19), richieste a seguito della sospensione dell'assegno di solidarietà, sono riconosciute nel limite massimo di spesa previsto per il 2020 (art. 19, co. 9) di € 1.347,1 milioni

Godimento delle ferie in rapporto alla richiesta di FIS/CIGO

Si tratta di un tema storicamente oggetto di discussione, tornato alla ribalta con le sospensioni/riduzioni verificatesi in questa settimana.

La circolare n. 130/2017 (in materia di FIS ordinario), riprendendo nel merito la circolare INPS n. 139/2016 (in tema di CIGO) e la prevede che:

«Nelle ipotesi di sospensione a zero ore il datore di lavoro ha facoltà di individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione. Pertanto tale periodo può essere anche posticipato al termine della sospensione del lavoro e coincidere con la ripresa dell'attività produttiva.»

Si può quindi ipotizzare (sia per la CIGO che per il FIS assegno ordinario) che l'eventuale presenza di ferie pregresse dei lavoratori non sia motivo di rifiuto della domanda per cui l'istanza può essere presentata subito senza imporre la fruizione delle ferie già maturate dal lavoratore

Le prestazioni individuali domiciliari ex art. 48 e i riflessi sugli ammortizzatori COVID-19

Durante la sospensione:

dei servizi educativi e scolastici (disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6) delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità



Le pubbliche amministrazioni forniscono (possono fornire?) prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.

Durante la sospensione le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo.



I pagamenti comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi socio sanitari e socio assistenziali resi in convenzione